

CONFINDUSTRIA

11^ Commissione SENATO

Roma, 21 gennaio 2014

**Osservazioni alla bozza di decreto ministeriale relativo ai criteri per la
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente
legislazione**

Con riferimento all'audizione del 21 gennaio 2014, si formulano alcune osservazioni di merito relative alla bozza di decreto interministeriale in materia di criteri per la concessione della cassa integrazione in deroga.

Articolo 1, comma 3 e articolo 2, comma 1

L'indicazione dell'anzianità aziendale va coordinata in quanto la prima norma richiamata fa riferimento ad **almeno 90 giorni** (l. n. 160/1988 richiamata dalla legge n. 183/2011) mentre l'art. 2, comma 1, fa riferimento ad una anzianità di **almeno 12 mesi**.

Nel prendere atto di una impostazione forse eccessivamente restrittiva (12 mesi), si ritiene opportuno richiamare espressamente – ai fini dell'integrazione del requisito - l'ipotesi del trasferimento di ramo d'azienda, nella quale l'anzianità maturata nell'azienda cedente resta utile ai fini del computo complessivo nell'azienda cessionaria.

Articolo 2

- Il comma 1 vincola il riconoscimento della CIGD solamente alle causali tipiche del ricorso alla CIGO ed il successivo comma 2 esclude l'ipotesi della cessazione dell'attività dell'impresa o di parte di essa. In primo luogo, **occorre ampliare le causali di concessione degli ammortizzatori in deroga, escludendo solamente le ipotesi di cessazione totale dell'attività sia pure con alcuni distinguo. In primo luogo, occorre riconoscere gli ammortizzatori in deroga – in fase di prima applicazione – per consentire la gestione delle cessazioni in essere.** Inoltre, vanno salvaguardate le ipotesi di cessazione di attività nei casi in cui sussistano prospettive di salvaguardia dei livelli occupazionali o nei casi di prosecuzione dell'attività d'impresa anche presso terzi. Per quanto poi concerne

la cessazione di parte dell'attività d'impresa, occorre **limitare la non concedibilità dell'ammortizzatore in deroga con riferimento alla parte di impresa cessata** (ammettendo quindi alla prestazione in deroga la parte di impresa che prosegue l'attività).

- Il comma 3, nel limitare i beneficiari degli strumenti in deroga, esclude impropriamente i piccoli imprenditori (art. 2083 codice civile), che vanno invece ricompresi.
- Il comma 5 fa riferimento al previo godimento delle ferie residue. **La previsione va coordinata con la posizione del Ministero espressa nell'interpello n. 19/2011** che ha escluso la necessità del previo ricorso all'istituto delle ferie.
- I commi 7 ed 8 fanno **riferimento congiunto a due condizioni** (il fatto di essere o meno destinatarie di ammortizzatori sociali "e" di disciplina dei fondi di solidarietà) **che vanno coordinate tra di loro attraverso una congiunzione disgiuntiva ("o")**. La norma intende distinguere due fattispecie: vengono accomunate da un lato (comma 7) le imprese non destinatarie né di ammortizzatori sociali ordinari né dell'obbligo di costituzione di fondi di solidarietà (si tratta solamente delle aziende non coperte da ammortizzatori con meno di 15 dipendenti ovvero di due ipotesi distinte?) e, dall'altro (comma 8), quelle destinatarie di ammortizzatori ordinari e dell'obbligo di istituire i fondi (non si comprende, anche in questo caso, se si tratta di due categorie differenti ovvero di una doppia condizione). Si tratta di chiarire i beneficiari delle prestazioni.
- Al comma 8, per l'accesso al trattamento in deroga si prevedono condizioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 7: si tratta di una **distinzione impropria** in quanto i requisiti

richiesti dal comma 8 devono sussistere in ogni caso, quindi anche ai fini del comma 7.

- Con riferimento al comma 9, sembra opportuno chiarire che nel computo dei limiti massimi di fruizione del trattamento di CIG in deroga deve essere fatto riferimento ai provvedimenti concessi a decorrere dal 2014
- Il comma 12 non conferma impropriamente l'ipotesi – oggi contemplata – che assegna al Ministero del lavoro la competenza a trattare le domande di ricorso agli ammortizzatori in deroga da parte di imprese non localizzate in più regioni ma la cui crisi determina **rilevanti ricadute occupazionali sul territorio di riferimento**. Si tratta di una ipotesi da confermare.

Articolo 4

- Non si comprendono bene lettera e tenore della disposizione, che sembra riaffermare il principio secondo il quale, in presenza di possibilità di ricorso agli ammortizzatori ordinari, non è consentito il ricorso agli ammortizzatori in deroga. Andrebbe precisato che agli ammortizzatori in deroga può accedere l'azienda che – destinataria della disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari – pur non avendo esaurito gli ammortizzatori ordinari, deve chiedere uno strumento in deroga per una causale differente da quella per la quale è ancora capiente come monte ore (quindi andrebbe chiarita in questo senso la portata della dizione "*condizioni di accesso*").
- Manca, inoltre, uno specifico chiarimento in ordine al fatto che la concessione degli strumenti di sostegno in deroga riguardano le

unità produttive singolarmente considerate ed i lavoratori in esse occupati e non l'intero complesso aziendale.



